

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

**Oggetto dell'atto:**

**Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la proroga del termine per l'istituzione del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust**

- **Codice della proposta:** COM(2025) 143 final del 2/4/2025
- **Codice interistituzionale:** 2025/0074 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

- *quadro normativo:*
  - *proposte correlate:*
    - *riferimenti:* Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27); Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea – Un pacchetto di opportunità, COM(2020), 710 final; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, COM(2020), 605 final; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un programma di lotta al terrorismo dell'UE, COM(2020), 795 final.
    - regolamenti, direttive, libri, relazioni già esistenti in materia:* Regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 ottobre 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo; Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi; Lancio di un registro giudiziario antiterrorismo presso Eurojust accessibile dal sito web <https://www.eurojust.europa.eu>; Relazione di Eurojust sulla lotta al terrorismo 2019, accessibile dal sito web <https://www.eurojust.europa.eu>;

- *finalità generali*: l'attuale sistema automatico di gestione dei fascicoli (CMS) di Eurojust è tecnicamente obsoleto, uno dei motivi per cui la Commissione nel 2021 ha proposto una modifica del regolamento Eurojust per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo, modifica che è stata adottata come regolamento (UE) 2023/2131. Quest'ultimo regolamento contiene disposizioni sul CMS che consentono una nuova configurazione tecnica più flessibile e prevede un periodo transitorio che permette di continuare a utilizzare il "vecchio" sistema fino al 1° dicembre 2025. Tuttavia, in una lettera inviata alla Commissione nel dicembre 2024, Eurojust ha espresso riserve in merito alla capacità di rispettare il termine legale per l'istituzione del nuovo CMS, confermate anche in occasione di discussioni successive, a causa principalmente delle difficoltà con il contraente esterno che assiste nello sviluppo del "nuovo" CMS. Inoltre, la migrazione dei dati dal "vecchio" al "nuovo" CMS e la verifica dei dati richiedono molto più tempo del previsto, in particolare per la necessità di interventi manuali a causa della struttura complessa del "vecchio" CMS e del coinvolgimento degli uffici nazionali. Il regolamento Eurojust impone a Eurojust di conservare tutti i dati personali operativi nel CMS e stabilisce il divieto di conservare dati personali operativi altrove. La pertinente disposizione transitoria del regolamento Eurojust è stata proposta espressamente per consentire a Eurojust di continuare a utilizzare il vecchio CMS fino al termine legale del 1° dicembre 2025, ma fissando nel contempo un termine ultimo per tale utilizzo. L'utilizzo del "vecchio" CMS oltre il periodo transitorio previsto dal regolamento Eurojust esporrebbe Eurojust alla responsabilità per il trattamento illecito di dati personali operativi. Tale trattamento illecito dei dati potrebbe essere impugnato nell'ambito di procedimenti giudiziari nazionali e, in ultima analisi, sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea. I giudici nazionali potrebbero pertanto considerare inammissibili le informazioni e le prove scambiate con l'assistenza di Eurojust, il che potrebbe avere un impatto negativo sul perseguimento del reato e un impatto negativo significativo sulla lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera e sulla sicurezza nell'Unione. Poiché sono collegate al termine legale del 1° dicembre 2025 anche le norme transitorie per la "banca dati sulle prove di crimini internazionali fondamentali" di Eurojust, istituita sulla base del regolamento (UE) n. 2022/838, in cui sono conservate le prove relative a crimini internazionali (compreso il crimine di aggressione nei confronti dell'Ucraina), tali preoccupazioni si applicano anche alle prove conservate nella banca dati. La mancata integrazione di tale banca dati nel "nuovo" CMS e il proseguimento del trattamento dei dati al di fuori del "nuovo" CMS dopo il 1° dicembre 2025 potrebbero incidere negativamente sull'ammissibilità delle prove raccolte nell'ambito del Centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione nei confronti dell'Ucraina, integrato presso Eurojust, con potenziali effetti negativi anche sulle azioni penali dinanzi a un futuro tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina.
- *elementi qualificanti ed innovativi*: la Commissione propone pertanto una modifica tecnica della pertinente disposizione del regolamento Eurojust per garantire che l'utilizzo del "vecchio" CMS rimanga legittimo fino a quando il "nuovo" CMS non sarà pienamente operativo e i dati pertinenti non saranno stati trasferiti al "nuovo" CMS, posticipando di due anni, dunque al 1° dicembre 2027, il periodo transitorio che permette di continuare a utilizzare il "vecchio" sistema.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il *principio di attribuzione* in quanto conforme all'art. 5.2 T.U.E., in ossequio al quale l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze attribuitele dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.

- La *base giuridica* della modifica del regolamento Eurojust è l'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi dell'articolo 85 TFUE, la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust sono determinati mediante regolamento. Ciò comprende anche l'istituzione e il funzionamento del CMS dell'Agenzia.

## 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta rispetta il *principio di sussidiarietà* in quanto è necessaria un'azione dell'UE poiché le misure previste possiedono un'intrinseca dimensione unionale. Esse mirano a migliorare la capacità di azione di Eurojust attraverso lo scambio sicuro di dati personali operativi nel CMS. Il compito di Eurojust è sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie nazionali in relazione alle forme gravi di criminalità, compreso il terrorismo, che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni. Tale obiettivo può essere conseguito solo a livello dell'UE, in ossequio al principio di sussidiarietà. Gli Stati membri non possono, da soli, creare un quadro giuridico più adeguato per affrontare eventuali ritardi nell'istituzione del “nuovo” CMS. Spetta quindi all'UE istituire gli strumenti giuridici vincolanti per conseguire tali risultati, nel rispetto delle competenze ad essa attribuite dai trattati dell'Unione.

## 3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il *principio di proporzionalità* di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE secondo cui occorre che la tipologia e la invasività di una determinata misura corrispondano al problema individuato. Tutti i problemi trattati nella presente proposta richiedono un sostegno a livello dell'Unione affinché gli Stati membri possano affrontarli efficacemente. La presente proposta, infatti, mira come detto a limitare il ritardo nella creazione del “nuovo” CMS e ad attenuarne le conseguenze significative, proponendo una modifica tecnica della pertinente disposizione del regolamento Eurojust per garantire che l'utilizzo del “vecchio” CMS rimanga legittimo fino a quando il “nuovo” CMS non sarà pienamente operativo. Senza tale modifica Eurojust non è in grado di continuare a conservare i dati personali operativi nel “vecchio” CMS dopo la scadenza dell'attuale termine legale. D'altro parte, non può conservare tali dati altrove. Di conseguenza non sarà in grado di svolgere il suo ruolo cruciale di sostegno e rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri nell'indagine e nel perseguimento delle forme gravi di criminalità, compreso il terrorismo. Al fine di porre Eurojust in condizione di svolgere il suo ruolo cruciale, è necessario garantire un periodo transitorio che consenta la migrazione dal “vecchio” al “nuovo” CMS. Pertanto, conformemente al principio di proporzionalità, la proposta non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

- La *valutazione* delle finalità generali del progetto è *positiva* in quanto la modifica proposta, posticipando di due anni il periodo transitorio che permette di continuare a utilizzare il “vecchio” sistema CMS, è volta a garantire che l'utilizzo di quest'ultimo rimanga legittimo fino a quando il “nuovo” CMS non sarà pienamente operativo e i dati pertinenti non vi saranno stati trasferiti.
- Il progetto è da ritenersi *di particolare urgenza* perché l'utilizzo del “vecchio” CMS oltre il periodo transitorio (1° dicembre 2025) esporrebbe Eurojust alla responsabilità per il trattamento illecito di dati personali operativi e potrebbe incidere negativamente anche sull'ammissibilità delle prove raccolte nell'ambito del Centro internazionale per

il perseguimento del crimine di aggressione nei confronti dell'Ucraina, integrato presso Eurojust, con potenziali effetti negativi anche sulle azioni penali dinanzi a un futuro tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina.

## **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, nella misura in cui prevedono il prolungamento del periodo transitorio al fine di consentire il trasferimento e la corretta archiviazione delle informazioni dagli uffici giudiziari nazionali ad Eurojust.

## **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

- *tempistica di adozione* prevista: la proposta verrà adottata nel COREPER del 5 maggio p.v.;
- *eventuali pareri già espressi dalla delegazione italiana in occasione di presentazioni, incontri, ecc....*;
- *elementi di criticità*: nessuno.
- *eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune*:
- *ulteriori riunioni, tavoli, consultazioni, passaggi che si ritengono opportuni*.

# **C. Valutazione d'impatto**

## **1. Impatto finanziario**

- *Costi*  
Per lo Stato.
  - Nessun costo.
- *copertura finanziaria: a carico del bilancio UE e/o del bilancio nazionale*;
  - A carico del bilancio UE: la proposta non incide sul bilancio dell'UE.

## **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

*Esempio:*

- *effetti in termini di semplificazione/armonizzazione/innovazione*:  
favorisce lo scambio digitale di informazioni tra Procure e Eurojust
- *elementi di criticità*;

## **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

*Esempio:*

- *La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

## **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

*Esempio:*

- *costi di adeguamento*;

- *effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa.*

## 5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- Non è previsto alcun effetto sulle attività dei cittadini e delle imprese, trattandosi di sistema su cui opereranno esclusivamente gli uffici di procura e/o le autorità nazionali competenti.

## Altro

*Esempio:*

- *Altre amministrazioni interessate: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Regioni: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi, ecc... (es.: “si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell’ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate”);*
- *Eventuali allegati.*

LOGO  
Amministrazione  
con competenza  
prevalente

### ***Tabella di corrispondenza*** ***ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012*** (D.P.C.M. 17marzo 2015)

#### **Oggetto dell’atto:**

**Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la proroga del termine per l’istituzione del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust**

– **Codice della proposta:** COM(2025) 143 final del 2/4/2025

– **Codice interistituzionale:** 2025/0074 (COD)

– **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell’Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b>
	NEGATIVO	(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull’ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento)
	(trattandosi di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per	

	quanto riguarda la proroga del termine per l'istituzione del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust, non è individuabile un impatto su specifiche norme primarie o secondarie in vigore)	normativo di natura primaria o secondaria)
Osservazioni generali. Art. 1. Modifiche del Regolamento (UE)2018/1727.		Trattandosi di modifica di regolamento, le norme hanno tutte rango di fonte primaria e non abbisognano in linea generale di normative di attuazione. Peraltro la modifica si limita a posticipare di due anni, dal 1° dicembre 2025 al 1° dicembre 2027, il periodo transitorio che permette di continuare a utilizzare il “vecchio” sistema di CMS. Non sono previsti oneri amministrativi aggiuntivi. Non risultano coinvolte amministrazioni diverse dal Ministero della Giustizia.